



Comune di Moraro

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 34

Data 30 dicembre 2020.

Oggetto : Revisione periodica delle società partecipate (art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175). Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019.

L' anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 20.35 con modalità telematica.

Alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

1.	Colombo	Umberto	Presente
2.	Bon	Luisella	Presente
3.	Pussig	Tatiana	Presente
4.	Concina	Sara	Presente
5.	Grion	Corrado	Presente
6.	Pelos	Alberto	Presente
7.	Borin	Daniele	Presente
8.	Silvestri	Alberto	Assente
9.	Badin	Romina	Presente
10.	Donda	Veronica	Presente
11.	Baldassi	Sara	Presente
12.	Togut	Nikola	Presente
13.	Colugnat	Daniela	Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Umberto Colombo**, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Maria Concetta Monetti**.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di regolarità tecnica
dott.ssa Maria Concetta Monetti

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità contabile

Il Sindaco Umberto Colombo

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175) – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs.n.175 dd. 19.08.2016 che Costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs.n.100 dd. 16.06.2017 (cd. Decreto correttivo), entrato in vigore il 27 giugno 2017;

Preso atto che, ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P. *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”*

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31 agosto 2015 che ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1 commi 611 e 612, della Legge 190/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.09.2017 con allegato il piano di ricognizione e razionalizzazione delle società detenute dal Comune di Moraro nel quale si evidenziava il possesso, al 31.12.2016, di una quota inferiore all'uno per cento delle società IRIS Isontina reti integrate e servizi spa in liquidazione (dal 2015); IRIS ACQUA srl e ISA Isontina ambiente;
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 19 dicembre 2017 nella quale si è preso atto che a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia - *Giunta Regionale 8 settembre 2017 n. 1696*- al Comune di Moraro venivano attribuite n. 28 azioni dell'Azienda Provinciale dei trasporti – APT del valore nominale di € 516,46 cadauna, per un totale di valore nominale di 14.461,00 Euro (corrispondente allo 0,2805% del capitale sociale di APT SpA);
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 19 dicembre 2017 nella quale si è preso atto che a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia - *Giunta Regionale 8 settembre 2017 n. 1696*- al Comune di Moraro venivano 835 azioni della Società Autoservizi FVG – SAF del valore nominale di € 1,00 cadauna, per un totale di valore nominale di 835,00 Euro (corrispondente allo 0,01% del capitale sociale di SAF Spa);

CONSIDERATO, inoltre, che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12 dicembre 2018 l'ente ha provveduto alla ricognizione delle società partecipate al 31.12.2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21 novembre 2019 l'ente ha provveduto alla ricognizione delle società partecipate al 31.12.2018

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2019 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 31.12.2018 e il piano di riparto delle quote a seguito del quale sono stati assegnati al Comune di Moraro

- Euro 36.026,68 in denaro contante
- Euro 6.973,65 in crediti di natura fiscale incassati da Isontina Ambiente s.r.l.
- n. 10 azioni dell'Azienda provinciale dei trasporti APT spa

RICHIAMATO l'art.4 del T.U.S.P., il quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e pertanto possono essere mantenute le partecipazioni nelle sole società di:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1 del citato art. 4 T.U.S.P., acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO che devono essere alienate o essere oggetto delle misure previste dall'art. 20, c. 1 e c. 2 del T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante messa in liquidazione), le partecipazioni per le quali si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.;

DATO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 e s.m.i. e dato atto che l'affidamento di detti servizi alla società deve avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento in *house providing* a società che rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, come da prospetto allegato alla presente deliberazione il Comune di Moraro al 31.12.2019 detiene minime quote di partecipazione nelle seguenti società:

NOME SOCIETA'	N. AZIONI	PERCENTUALE della quota di partecipazione	TIPOLOGIA DI SERVIZIO
IRISACQUA srl		0,55	Servizio di interesse generale: Gestione del Ciclo Idrico
ISA – Isontina Ambiente Srl		0,56	Servizio di interesse generale: Igiene ambientale
APT spa Azienda Provinciale dei Trasporti SpA	38	0,38	Servizio di interesse generale: Trasporto pubblico locale
SAF Autoservizi FVG SpA	835	0,01	Servizio di interesse generale: Trasporto pubblico locale

CONSIDERATO che per le società in house providing sulle quali il Comune esercita il c.d. “controllo analogo” (IRISACQUA SRL e ISA ISONTINA AMBIENTE SRL.) l’articolo 16, comma 3 del T.U.S.P. come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 prevede che debbano soddisfare il requisito dell’attività prevalente, ovvero i rispettivi Statuti devono prevedere che oltre l’80% del fatturato di dette società sia il frutto dello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni Soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di consentire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;

RILEVATO che le società in house citate hanno provveduto ad adeguare i rispettivi statuti a tale previsione normativa;

CONSIDERATO che le partecipate IRISACQUA Srl., C.F. 01070220312, e ISA ISONTINA AMBIENTE Srl. C.F.01123290312 sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili - *rispettivamente gestione del ciclo idrico e di igiene ambientale* -, operano in house e sono sottoposte al cosiddetto “controllo analogo”. Inoltre dette Società sono interessate dalle previsioni della L.R. 5/2016 recante “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, in base alla quale è stata istituita a livello regionale un’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (c. AUSIR);

CONSIDERATO altresì che le Società partecipate Azienda provinciale dei Trasporti APT s SAF effettuano entrambe servizi di trasporto pubblico locale (trasporto extra urbano);

PRECISATO

- che l’ Azienda provinciale dei Trasporti con sede in Gorizia, via Caduti di An Nasiriyah, 6 34170 Gorizia P.IVA 00505830315 gestisce una capillare rete extraurbana che si estende su un bacino geografico che comprende tutta la Provincia di Gorizia compreso il Comune di Moraro, parte della Bassa Friulana e del Cividalese e collega l'Aeroporto Trieste Airport con i principali centri della regione e con le località turistiche.

- Che SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A. con sede in Sede Legale e Amministrativa in Udine, via del Partidor, 13 - P.IVA. 02172710309 – è una società privata che svolge l'attività di trasporto pubblico di passeggeri su strada che si sviluppa, in larga parte, nell'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della Provincia di Udine, dei quali è assegnataria in seguito all'aggiudicazione di una procedura di gara europea.

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 9-bis, del citato D.lgs.n.175/ 2016, ai sensi del quale *"Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e)."*

DATO ATTO

- che il trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale;
- che la partecipazione azionaria nelle società APT e SAF è minima e non comporta, per il Comune di Moraro, alcun impegno di spesa;

RITENUTO pertanto, allo stato di mantenere anche le partecipazioni azionarie attribuite al Comune di Moraro a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia (DCC 19.12.2017 n. 32 e 33) in quanto conforme alla normativa statale, che prevale su eventuali disposizioni regionali difformi;

Vista la relazione tecnica allegato A alla presente deliberazione, che rappresenta l'esito della ricognizione al 31.12.2019 delle partecipazioni del Comune di Moraro;

Visto l'art.42, c.2 lett.e) del TUEL, e ravvisata quindi la competenza in merito, da parte del Consiglio comunale, di provvedere agli atti fondamentali riferiti alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio economico e finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Udita la relazione del Sindaco;

Sentito l'intervento del consigliere Donda che annuncia il voto favorevole del suo gruppo;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la Relazione Tecnica, allegato A alla presente deliberazione, la quale rappresenta la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Moraro alla data del 31.12.2019;
- 2) di approvare il mantenimento delle società partecipate, per le motivazioni indicate nelle

relative schede di cui agli allegati;

3) di dare atto che copia della presente deliberazione

- verrà pubblicata sul sito del Comune di Moraro - sezione Amministrazione trasparente;
- verrà trasmessa alla struttura competente per il Monitoraggio, l'indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art.15 del T.U.S.P., come modificato dall'art.21 del cd. *Correttivo*, istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (dipartimento del Tesoro);
- verrà trasmessa anche alla Sez. reg. di Controllo della Corte dei Conti , ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. come modificato dall'art.21 del D.Lgs.n.100 dd.16.06.2017 (cd. Decreto Correttivo);

Con successiva e separata unanime votazione, resa per alzata di mano,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

IL PRESIDENTE
F.to Umberto Colombo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Concetta Monetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione starà affissa all'albo pretorio per giorni quindici consecutivi dal 4 al 19 gennaio 2021 incluso, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Moraro, li **4 gennaio 2021**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Alessandra Vecchiet

Deliberazione eseguibile

Addi, 30 dicembre 2020

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Moraro, li **4 gennaio 2021**.

IL FUNZIONARIO DEPOSITARIO
(Alessandra Vecchiet)

